CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003297 - 07/03/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, - 7 MAR. 2016

Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Grosseto
Via Roma, 74
58100 Grosseto

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 23/2016 – Quesiti vari procedimento disciplinare

Con riferimento ai Vostri quesiti del 27 gennaio 2016 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 1201 del 27.01.2016), si osserva quanto segue.

Con riguardo al primo quesito, con il quale si domanda se il Consiglio di Disciplina debba aprire un procedimento disciplinare a carico di un iscritto, il quale ha ricevuto un avviso di garanzia, ed inoltre se il procedimento, una volta aperto, debba essere sospeso fino all'esito del giudicato penale, si osserva quanto segue.
Si ritiene preliminarmente che il Consiglio di Disciplina ha innanzi tutto l'onere di verificare se la notizia, appresa a mezzo stampa, venga confermata dall'Autorità giudiziaria, atteso che, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D. Lgs. n. 139/05, "*L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto*". In caso di conferma, il Consiglio di Disciplina dovrà aprire il procedimento disciplinare e, come recita il disposto dell'art. 21, 1° comma, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del 18-19 marzo 2015, "*Il Consiglio,...aperto il procedimento disciplinare può disporne in ogni momento la sospensione, in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare*".
In materia di rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale si precisa che la giurisprudenza distingue due situazioni:

a) sospensione facoltativa: nel caso in cui si tratti di esercitare la funzione disciplinare per un comportamento non coincidente, ancorché connesso a quello per il quale il professionista è tratto a giudizio penale, il termine prescrizionale di 5 anni non subisce alcuna sospensione né interruzione ciò, evidentemente, fatto salvo il caso in cui nel frattempo l'azione disciplinare iniziata non sia poi stata sospesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Regolamento; la sospensione facoltativa del procedimento interrompe il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare, ma dal giorno in cui tale atto è notificato all'incolpato, decorre altro termine quinquennale. In caso quindi di sospensione facoltativa di un procedimento disciplinare già formalmente aperto e poi sospeso in attesa dell'esito del giudizio penale, si consiglia, al fine di evitare la prescrizione quinquennale, di notificare al

professionista l'invito a comparire per la prosecuzione del procedimento entro cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione dello stesso procedimento disciplinare.

b) Sospensione "necessaria": nel caso in cui si tratta invece di esercitare l'azione disciplinare per il medesimo fatto per il quale il professionista è sottoposto a processo penale la Suprema Corte ha più volte sancito la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (Cass. Civ. Sez. Un. Sent. 22/05/2014, n. 11309; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. 01/02/2010, n. 2223; Cass. Civ. Sez. Un. Sent 25/06/2008, n. 17441.
La sospensione non si applica nel caso in cui il Consiglio/Collegio abbia tutti gli elementi per deliberare l'archiviazione o irrogare la sanzione sulla base dei fatti accertati.

Con riguardo, inoltre, al secondo quesito, con il quale si domanda se lo scrivente Consiglio di Disciplina, essendo composto da tre membri, possa svolgere le proprie funzioni anche in numero di due componenti qualora uno, per una situazione di incompatibilità professionale, si debba astenere, o se invece il componente incompatibile debba essere sostituito da un membro supplente, si rappresenta in merito che, qualora il componente sia incompatibile rispetto ad uno specifico procedimento, non deve essere sostituito dal membro supplente, posto che quest'ultimo ha diritto di subentro a carattere permanente rispetto al membro effettivo in caso di "*decesso, dimissioni o per altra causa*", ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del Regolamento attuativo ex art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137.
Del resto, l'astensione del membro incompatibile non inficia lo svolgimento del Consiglio di Disciplina, che nel caso di specie può esercitare le proprie funzioni in numero di due componenti. Si precisa al riguardo che, in caso di mancato accordo tra i due componenti, ovvero in caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 10, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18-19 marzo 2015.

Con i migliori saluti

Francesca Maione